

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SERVIZI (TARES)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 1 marzo 2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24 giugno 2013.

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTI PASSIVI E PERIODICITA'
- Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 5 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- Art. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- Art. 7 – UTENZE DOMESTICHE
- Art. 8 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 9 – PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARFFE
- Art. 10 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

CAPO III – MODALITA' GESTIONALI E RIDUZIONI TARIFFARIE

- Art. 11 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- Art. 12 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- Art. 13 – TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI
- Art. 14 – RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 15 – DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
- Art. 16 – ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

CAPO IV – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Art. 17 – RISCOSSIONE
- Art. 18 – RIMBORSI
- Art. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 20 – CONTROLLI
- Art. 21 – ACCERTAMENTI
- Art. 22 – SANZIONI E INTERESSI
- Art. 23 – CONTENZIOSO

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – ABROGAZIONI
- Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE
- Art. 26 – NORMA DI RINVIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446. Esso disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 201/2011.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nel Comune, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 - Presupposto del tributo, soggetti passivi e periodicità

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo è dovuto da coloro che ne realizzano il presupposto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tale vincolo sussiste sia in sede di presentazione della denuncia che di pagamento del tributo.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista al successivo art. 14 comma 4 lettera b) o in alternativa la destinazione effettiva dichiarata dall'utente.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art.4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 17 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per tutti i proventi conseguiti in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La tariffa è determinata ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. L'impostazione della tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale mentre le variazioni per le annualità successive derivanti da modifiche nei costi di gestione o nelle quantità totali di rifiuti sono approvate dalla Giunta Comunale.

5. I dati di costo del servizio sono desunti dal piano finanziario predisposto dal gestore per i costi di propria competenza, a cui si sommano i costi sostenuti dal Comune.

6. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A,B,C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

a) fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 c. 9 bis D.L. 201/2011, quella calpestabile dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

b) dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti queste superfici in attuazione dell'ultimo periodo del sopra citato comma 9 bis.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- b) la superficie delle aree operative esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile a tariffa
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
elettrauto	65%
autocarrozzerie, falegnamerie, vernicatori in genere, tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	55%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

5. Per i distributori di carburante la superficie calcolata è pari ai locali, nonchè all'area di proiezione al suolo della pensilina.

6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale; il gestore, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. In attuazione dell'art. 14 c. 13 del D.L. 201/2011 alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica la maggiorazione ivi prevista, inclusa l'eventuale quota comunale, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo.
2. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
3. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. In attuazione del DPR 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.
La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o per le nuove utenze alla data dell'occupazione o utilizzo dei locali.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 12. In mancanza del numero degli occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2 persone, salvo la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un diverso numero.
7. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 14 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.

Art. 8 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, tra cui le comunità , classificati sulla base dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all'attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica e relativa all'attività prevalente, con possibilità per l'utente di disarticolare le superfici sulla base della destinazione effettiva purchè singolarmente di estensione non inferiore a 50 m.q.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività svolta.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA
- ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno una utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art.9 – Parametri e criteri di determinazione delle tariffe

Ai fini della commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99 e da eventuali normative sopravvenute.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell' Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 11, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 11.

La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI E RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata dalla Provincia esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6.

Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicato il Tributo comunale sui rifiuti e servizi, devono presentare al gestore, entro 60 giorni, apposita dichiarazione di inizio dell'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte operative. La denuncia può essere redatta sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a quello di inizio dell'occupazione/conduzione, qualora le condizioni di assoggettamento a tributo siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione diversi da quelli di cui al punto successivo, che comporti un diverso ammontare tariffa del tributo.
3. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.
4. Nei casi di occupazione/conduzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il gestore potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.
5. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere comunicata al gestore entro 60 giorni dal verificarsi del relativo evento.
Se la denuncia viene presentata con ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri l'effettiva cessazione dell'occupazione o, per le utenze non domestiche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 8 c.5 o che l'obbligo tariffario sia stato assolto da terzi.
Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi.
7. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, fax o PEC.
8. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
9. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni,
10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti che possono usufruire delle norme di agevolazione o esenzione dalla tariffa.
11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
12. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatti salvi i casi di variazione.

Art. 13 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da serviti di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 1 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. Alle utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo di biocompostatore, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un abbattimento del 20% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l'abitazione del richiedente.
2. La tariffa è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 300 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall'ufficio competente.
3. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in due (2) unità (ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 7 comma 6);

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) per le abitazioni il cui conduttore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno.

5. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione.

L'utente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6.

Art. 15 - Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti assimilati ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i..

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.

4. La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all'art. 6.

Art. 16 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione:

a) locali:

- privi di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete ad esclusione dell'acqua condominiale;
- balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati dal Comune, anche in forma tacita atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o dell'occupazione se anteriore;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ad eccezione di quelli ad uso esclusivo;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con esclusione della casa parrocchiale;
- di altezza utile inferiore a 1,50 metri;
- strutture sanitarie pubbliche e private dove si formano rifiuti speciali ad esclusione quindi di uffici, studi medici, sale d'aspetto, atri ecc.
- con produzione di rifiuti assimilati superiore ai limiti quantitativi.

Per le utenze domestiche i sopra elencati casi di esclusione valgono solamente fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 c. 9 bis del D.L. 201/2011; successivamente vengono applicati i criteri di cui al DPR 138/98.

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- posti auto scoperti anche se distintamente accatastati;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso o uscita dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- impianti di lavaggio automezzi ;
- in cui si svolge l'attività sportiva;
- ove si producano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- le superfici adibite ad allevamento di animali;
- le superfici agricole;
- fienili e simili e depositi agricoli;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili;

CAPO IV – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 17 - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato e riscosso secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione. .
2. Il gestore provvede all'invio agli utenti di un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate non inferiore a due. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
Non è dovuto il tributo qualora l'importo annuo per singolo utente sia inferiore a 10 €.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 18 - Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al gestore , dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone la compensazione ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. La cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro 60 giorni dall'evento. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine il rimborso sarà limitato all'annualità della comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

Art. 19 – Funzionario responsabile

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011 e s.m.i., la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Qualora il tributo sia riscosso dal soggetto affidatario della gestione del servizio di asporto rifiuti, il funzionario responsabile può essere individuato dal Comune anche tra i dipendenti del gestore stesso.

Art. 20 - Controlli

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 c. 9 bis DL 201/2011 per gli immobili a destinazione ordinaria, ai fini dell'attività di accertamento si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. L'utente ha la possibilità di dimostrare una superficie calpestabile inferiore calcolata ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi o parziali versamenti, notificando all'utente, a mezzo posta con raccomandata a/r, PEC o notifiche equivalenti un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui all'art. 17 c. 2, il gestore provvede ad emettere un invito al pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, il gestore notificherà un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 22 c. 1 lettera a) per omesso o insufficiente pagamento, maggiorato di interessi e spese di notifica.

Gli interessi saranno calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- dell'utente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione,
- delle sanzioni applicate.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato all'utente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Decorsi i termini di pagamento degli avvisi di accertamento, il gestore procederà alla riscossione coattiva secondo le norme tempo per tempo vigenti.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 22 – Sanzioni e interessi

1. Ai sensi del D.L. 201/2011 e s.m.i., art. 14 commi da 39 a 43,

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97.

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;

- b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
- f) Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo;
- g) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D Lgs 472/1997.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, l'utente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ai fini delle nuove imposizioni il regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 49 del D. Lgs 22/1997. Detto regolamento rimane efficace per l'attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. L. 201/2011 e s.m.i., della L. 296/2006 e del D.P.R. 158/99.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della norma nazionale o comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

ALLEGATO 1

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club